



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013.

*Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*  
Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 17 dicembre 2015:

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane;

**VISTA** la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'articolo 69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, comma 875, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";

**VISTO** in particolare l'articolo 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, che prevede l'attivazione presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire, ex ANSAS) della Banca dati nazionale relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (di seguito, I.T.S.);



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2013, Reg. 3, Fg. 362, con il quale sono state adottate le Linee Guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto previsto dalle suddette Linee Guida, allegato A, punto 4, lettera e), le Fondazioni I.T.S. forniscono alla suddetta Banca dati presso l'Indire, un set minimo di informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema I.T.S. a livello regionale e nazionale;

**CONSIDERATO** che le Linee Guida, allegato A, punto 5, lettera b), prevedono che ai fini del mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e dell'accesso al finanziamento del menzionato Fondo per l'I.F.T.S., le Fondazioni I.T.S. sono valutate, a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e della competente Commissione della Conferenza delle Regioni, in base agli indicatori di realizzazione e di risultato ivi descritti;

**CONSIDERATO** che è stato quindi costituito un apposito Gruppo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione degli indicatori sopra accennati e che il Gruppo tecnico stesso ha elaborato e condiviso uno specifico documento dal nome "La valutazione dei percorsi I.T.S.";

**VISTO** l'Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014 concernente la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S. secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti nel citato documento dal nome "La valutazione dei percorsi I.T.S." che, parte integrante dell'Accordo stesso, ne costituisce l'allegato tecnico;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3 del sopracitato Accordo il quale prevede l'ambito validità dello stesso per la ripartizione del Fondo, a titolo sperimentale, per l'anno 2015;

**VISTO** l'articolo 1, comma 45 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale dispone che le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, siano ripartiti secondo un accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione in oggetto stabilisce, altresì, che, a partire dall'anno 2016, le risorse di cui al predetto Fondo sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni I.T.S., tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATE** le modifiche apportate al documento tecnico denominato "*la valutazione dei percorsi ITS*", allegato all'accordo del 5 agosto 2014, necessarie ai fini della coerente applicazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1, comma 45 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche tenuto conto delle criticità riscontrate nell'applicazione di tale strumento di valutazione da parte del Tavolo Tecnico Nazionale paritetico;

**VISTO** il citato documento tecnico, modificato ed integrato, denominato "*la valutazione dei percorsi ITS*" allegato al presente accordo per costituirne parte integrante;

**VISTA** la nota dell'11 dicembre 2015 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso lo schema di Accordo e la nota integrativa al documento "*La valutazione dei percorsi I.T.S.*", che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso; provvedimento diramato alle Regioni e agli Enti locali il 14 dicembre 2015;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2015, nel corso della quale è stato condiviso il contenuto dell'accordo e dell'allegato tecnico, con l'accoglimento di alcune integrazioni richieste dalle Regioni;

**CONSIDERATO** altresì che, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, che non erano presenti all'incontro, hanno comunicato, per le vie brevi, di non avere osservazioni sul provvedimento in esame;

**VISTA** la nota del 16 dicembre 2015, con la quale gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di quanto convenuto nella citata riunione tecnica del 15 dicembre 2015, hanno trasmesso la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento che è stata diramata, in pari data, alle Regioni e agli Enti locali;

**RILEVATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in esame, condizionato al riconoscimento dell'autoimprenditorialità tra i requisiti per la valutazione dell'occupabilità e con la raccomandazione di prevedere che la raccolta dei dati per la valutazione del criterio dell'occupabilità avvenga attraverso i sistemi informativi preposti;

**RILEVATO** che l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

**RILEVATO** che, al riguardo, il Sottosegretario all'istruzione, all'università ed alla ricerca ha assicurato che quanto rappresentato dalle Regioni è condiviso dal proprio Dicastero ed è già compreso tra le note esplicative dell'allegato tecnico;

**ACQUISITO** pertanto l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali al conseguimento dell'Accordo:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

### SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province e i Comuni nei termini sotto indicati:

#### Art. 1

1. In relazione alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, recante Linee guida di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), è modificato ed integrato il sistema di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS, realizzati nell'ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalle Regioni in relazione alla programmazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione tecnica superiore e ai programmi finanziati, in tale contesto, con il Fondo Sociale Europeo.
2. Il sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del Fondo, di cui all'allegato A, punto 5, lett. b), del citato decreto 7 febbraio 2013 e secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori stessi previsti dall'articolo 1, comma 45 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e descritti nell'allegato tecnico parte integrante del presente atto. Per quanto non modificato dal presente atto si rinvia all'allegato tecnico dell'accordo di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014.
3. I piani territoriali, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di esclusiva competenza delle Regioni, sono adottati con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale di cui al suddetto decreto 7 febbraio 2013.
4. Le Regioni trasmettono i piani triennali territoriali in formato digitale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, Indire), ai fini dell'acquisizione dei dati nella Banca dati nazionale, per l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione.
5. Gli ITS implementano la Banca dati nazionale con le informazioni relative a tutti i percorsi realizzati ai fini del rilascio del diploma di "Tecnico superiore" e al fine di consentire l'operatività del sistema di monitoraggio e valutazione.
6. L'Indire, attraverso il rilascio di un'apposita password, consente alle singole Regioni l'accesso ai dati relativi ai percorsi delle Fondazioni ITS attivati sul proprio territorio. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha l'accesso ai dati relativi ai percorsi di tutte le Fondazioni ITS presenti sul territorio nazionale.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

### Art. 2

1. Il finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012, è ripartito, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45 della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo i seguenti criteri:

- a. 70% a livello regionale sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all'esame, riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse, al netto del numero dei diplomati all'interno dei percorsi valutati di cui al successivo articolo 4, comma 2, lettera b);
- b. 30%, a titolo di premialità, alle Fondazioni ITS in relazione ai corsi conclusi da almeno 12 mesi nell'anno precedente secondo il tasso di occupabilità ed il numero di diplomati come indicato all'art. 1, comma 45, della L.107/2015 e riportato nell'allegato tecnico citato.

2. Resta fermo:

- alla premialità di cui al punto b del comma 1 accedono i percorsi che soddisfano pienamente i criteri di cui alle linee guida approvate con D.M. 7 febbraio 2013 richiamato in narrativa;
- l'obbligo della quota di cofinanziamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento complessivo assegnato a ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

2-bis La quota di finanziamento che costituisce elemento di premialità, in attuazione dell'art. 1, comma 45 della L. 107/2015, viene destinata alla attivazione dei nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nell'ambito della programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca.

3. Le Regioni, nell'ambito del contributo nazionale assegnato di cui al presente articolo, comma 1, lettera a), individuano e comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'entità delle risorse da assegnare successivamente ad ogni I.T.S. con riferimento ai singoli percorsi da attivarsi entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono, anche tenendo conto di:

- 1) del risultato dell'attività di valutazione di cui al successivo articolo 4 e degli indicatori di cui all'allegato A, punto 4, lett. e), del decreto 7 febbraio 2013
- 2) dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua l'entità delle risorse premiali da assegnare agli ITS che soddisfino le condizioni di cui al presente articolo, comma 1, lettera b).

### Art. 3

1. La valutazione con riguardo ai corsi per il conseguimento del diploma di Tecnico Superiore viene effettuata ad almeno 1 anno dal rilascio del titolo.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

2. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi ITS, si applicano i criteri e le modalità previste nel documento tecnico: *“La valutazione dei percorsi I.T.S.”*, parte integrante del presente accordo .

3. L'Indire sulla base dei dati immessi dagli ITS nella Banca dati nazionale elabora per ogni percorso formativo un punteggio di sintesi applicando agli indicatori i criteri riportati nel citato allegato tecnico.

#### Art. 4

1. Il Tavolo Tecnico Nazionale paritetico istituito con Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014, si dota di un regolamento per la gestione dei lavori nella prima seduta.

2. All'esito della valutazione e del monitoraggio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni pongono in essere le seguenti azioni:

a) percorsi con un risultato pari o superiore a 50 e inferiore a 60:

le regioni prevedono azioni specifiche, anche integrando, qualora necessario, gli atti di programmazione regionale, in un'ottica di miglioramento progressivo.

b) percorsi con un risultato inferiore a 50:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad escludere dal calcolo della ripartizione del fondo nazionale di cui al precedente art. 2, comma 1 lettera a), il numero dei diplomati all'interno del medesimo percorso e pone in essere le azioni di cui al successivo comma 3.

3. A partire dall'anno 2016, la Fondazione ITS, che per tre anni consecutivi, realizza il risultato negativo di cui al presente articolo, comma 2, lettera b) nel 50 per cento dei percorsi conclusi e valutati nel medesimo triennio, perde l'autorizzazione al rilascio del titolo ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013.

#### Art. 5

1. Le modalità e i tempi necessari per porre in essere le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi, l'assegnazione delle risorse e l'avvio dei percorsi sono i seguenti:

a) Entro il 1° febbraio Indire rende disponibili al Tavolo Tecnico Nazionale i dati validati dalle Fondazioni ITS ed il punteggio di sintesi di cui all'articolo 3, comma 3 del presente accordo, assicurando ogni elaborazione e supporto tecnico necessario al fine dell'espletamento dei lavori del tavolo stesso;

b) Entro il 15 marzo Il Tavolo Tecnico Nazionale pone in essere le attività di cui all'articolo 5, comma 2 dell'accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

- c) Entro il 15 aprile il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua e comunica alle Regioni interessate le risorse nazionali ripartite secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- d) Entro il 30 giugno le Regioni, nell'ambito del contributo a ciascuna assegnato, individuano e comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento ai singoli percorsi, l'entità delle risorse da assegnare a ciascuna Fondazione ITS e l'entità del contributo regionale;
- e) Entro il 30 settembre il Ministero e le Regioni, per quanto di competenza, pongono in essere le attività necessarie per l'effettivo avvio dei percorsi i quali saranno attivati entro e non oltre i tempi indicati dall'articolo 2, comma 3 di cui al presente accordo.

Il mancato rispetto di una data comporta il necessario conseguente riallineamento delle date riferite alle azioni successive

### Art. 6

Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

### Art. 7

All'attuazione di quanto previsto nel presente accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Segretario  
Antonio Nardone



Il Presidente  
Gianclaudio Bressa

## ALLEGATO TECNICO

Indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo.  
Modifiche allo schema di riferimento adottato nell'Accordo approvato in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014.





## Introduzione

Il presente documento contiene:

- modifiche allo schema degli *indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo* presenti nell'Accordo tra Regioni, Governo, Enti Locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici superiori definito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014;
- integrazioni al sopracitato Accordo riguardo le modalità di calcolo del punteggio relativo ai criteri individuati della Legge n.107 del 13 Luglio 2015.

Per quanto riguarda le modifiche allo schema degli *indicatori e articolazioni* esse tengono conto dei lavori del Tavolo Tecnico Nazionale Paritetico (TTNP) per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS<sup>1</sup>, della Legge n.107 del 13 Luglio 2015<sup>2</sup> e degli esiti del secondo monitoraggio nazionale<sup>3</sup>. Nello specifico sono previste le seguenti azioni di intervento:

- a. individuazioni e modifica alcuni valori soglia;
- b. introduzione di nuove articolazioni;
- c. annullamento, eliminazione di alcune articolazioni e/o indicatori;
- d. introduzione delle proposte del TTNP;
- e. modifica della modalità di calcolo del risultato di alcune articolazioni;
- f. Modifiche delle funzioni che trasformano il risultato in un punteggio di alcune articolazioni

Per quanto riguarda le **integrazioni all'Accordo** esse attengono ai criteri individuati della Legge n.107 del 13 Luglio 2015: *numero di diplomati e tasso di occupabilità a 12 mesi*. Si è scelto di utilizzare le articolazioni già presenti nello schema di riferimento adottato nel sopracitato Accordo che riguardassero tali dimensioni (*articolazioni n. diplomati e rilevazione a 12 mesi*<sup>4</sup>) e di considerare *gli occupati a 12 mesi* per ottemperare all'esigenza di dare valore al numero assoluto degli occupati.


---

<sup>1</sup>Documento di sintesi. 6 Luglio 2015" e "Questioni emerse e proposte per lo sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione 16 Giugno 2015" a cura del TTNP per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS.

<sup>2</sup> Art. 45-46-47-48.

<sup>3</sup> Lettera prot. N.891/DGOSV del 4 febbraio 2015.

<sup>4</sup> L'articolazione *Rilevazione a 12 mesi* riguarda il tasso di occupabilità  $[(n. occupati coerenti*1+n. occupati non coerenti*0,3)/n. diplomati*100]$ .



A tal proposito è stato individuato un criterio composto dato dalla radice cubica del prodotto dei punteggi delle articolazioni: *n. diplomati, occupati e rilevazione a 12 mesi*.

Di seguito sono indicate le proposte di modifica allo *schema di riferimento* degli indicatori per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo adottato nell'Accordo del 5 agosto 2014.

**Modifiche allo schema degli indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo**

In rosso sono evidenziate le modifiche apportate alle due tabelle relative ai pesi degli indicatori e delle articolazioni (tab. 1) e ai valori soglia delle articolazioni (tab. 2).

Tab. 1–Schema di riferimento - Indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo: pesi articolazioni e indicatori.

Indicatori	Articolazioni	Peso articolazione	Peso indicatore
Attrattività <sup>5</sup>	1. Tasso selezione ( <i>n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione*100</i> )	10	25
	2. N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	10	
	3. Tasso di idonei non ammessi su idonei [(n. idonei - n. ammessi)/n. idonei*100]	20	
	4. Successo formativo [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3)/n. ammessi*100]	20	
	5. N. diplomati	40	
		100	
Occupabilità	1. Rilevazione a 12 mesi (somma del "valore di occupazione" di ciascun diplomato/n. diplomati*100) <sup>6</sup>	50	40
	2. Occupati a 12 mesi (somma del "valore di occupazione" di ciascun diplomato)	50	
		100	
Professionalizzazione e/ permanenza in impresa <sup>7</sup>	1. Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive	60	15
	2. N. corsisti per impresa sede di tirocinio	40	
		100	
Partecipazione attiva <sup>8</sup>	1. Ore docenti da mondo lavoro (ore docenti provenienti dal mondo del lavoro/ore totali docenti*100)	35	
	2. Ore docenti da mondo università/ricerca (ore docenti provenienti	25	

<sup>5</sup> Revisione del criterio di azzeramento: indicatore azzerato quando il Numero degli ammessi al percorso è inferiore a 20.

<sup>6</sup> Nella tab. 3 è riportato il sistema di punteggio per assegnare un "valore di occupazione" a ciascun diplomato ITS.

<sup>7</sup> Azzeramento dell'indicatore quando la Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive è inferiore a 30.

<sup>8</sup> Revisione del criterio di azzeramento: indicatore azzerato quando sia il risultato dell'articolazione Ore docenti da mondo lavoro sia il risultato dell'articolazione n. docenti provenienti da mondo del lavoro sono inferiori a 50.



	<i>da università e da ricerca/ore totali docenti *100)</i>		
	3. N. docenti da mondo lavoro ( <i>n. docenti provenienti dal mondo del lavoro/n. totale docenti*100</i> )	15	
	4. N. docenti da mondo università/ricerca ( <i>n. docenti provenienti da università, ricerca/n. totale docenti*100</i> )	10	
	5. Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca [ <i>(ore sviluppate in laboratori di imprese + ore sviluppate in laboratori di ricerca -escluso stage-)/ore totali (escluso stage)*100</i> ]	15	
		100	10
<b>Reti interregionali</b>	1. Tasso numero di allievi [ <i>(n. frequentanti che hanno partecipato ad attività formative all'estero*1 + n. frequentanti che hanno partecipato ad attività formative in altre regioni, ma non all'estero*0,8) /n. frequentanti*100</i> ]	35	
	2. N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere ( <i>somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni o all'estero/ore totali*100</i> )	35	
	3. Tasso numero di formatori [ <i>(n. docenti che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. docenti*100</i> ]	10	
	4. Tasso ore formatori provenienti da imprese di altre Regioni/Stati [ <i>(n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro*100</i> ]	10	
	5. Tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altre Regioni/Stati ( <i>n. ore docenti provenienti da istituzioni formative che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni/n. ore docenti provenienti da istituzioni formative *100</i> )	10	
		100	10

Tab.2 –Schema di riferimento-Indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo: valori soglia.<sup>9</sup>

Indicatori	Articolazioni	ROSS 6	Giallo	Verde
<b>Attrattività</b>	1. Tasso selezione ( <i>n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione*100</i> )	-	<50	>=50
	2. N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	<20	20-40	>40
	3. Tasso di idonei non ammessi su idonei [ <i>(n. idonei - n. ammessi)/n. idonei*100</i> ]	-	<30	30-100
	4. Successo formativo [ <i>(n. diplomati*1+n. certificati*0,3)/n. ammessi*100</i> ]	-	<70	70-100

<sup>9</sup> Le funzioni relative al calcolo dei punteggi saranno modificate in relazione alle nuove soglie individuate.



	<b>5. N. diplomati</b>	-	<17	>=17
<b>Occupabilità</b>	<b>1. Rilevazione a 12 mesi</b> (somma del "valore di occupazione" di ciascun diplomato/n. diplomati*100)	<30	30-50	50-100
	<b>2. Occupati a 12 mesi</b> (somma del "valore di occupazione" di ciascun diplomato)	-	<15	>=15
<b>Professionalizzazione/ permanenza in impresa</b>	1. Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive	<30	>50	30-50
	2. N. corsisti per impresa sede di tirocinio	-	<80	80-100
<b>Partecipazione attiva</b>	1. Ore docenti da mondo lavoro (ore docenti provenienti dal mondo del lavoro/ore totali docenti*100)	<50	-	>=50
	2. Ore docenti da mondo università/ricerca (ore docenti provenienti da università e da ricerca/ore totali docenti *100)	-	>25	<=25
	3. N. docenti da mondo lavoro (n. docenti provenienti dal mondo del lavoro/n. totale docenti*100)	<50	-	>=50
	4. N. docenti da mondo università/ricerca (n. docenti provenienti da università,ricerca/n. totale docenti*100)	-	>25	<=25
	5. Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca [(ore sviluppate in laboratori di imprese + ore sviluppate in laboratori di ricerca - escluso stage-)/ore totali (escluso stage)*100]	-	<10	>=10
<b>Reti interregionali</b>	1. Tasso numero di allievi [(n. frequentanti che hanno partecipato ad attività formative all'estero*1 + n. frequentati che hanno partecipato ad attività formative in altre regioni, ma non all'estero*0,8) /n. frequentanti*100]	-	<30	>=30
	2. N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estero (somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni o all'estero/ore totali*100)	-	<15	>=15
	3. Tasso numero di formatori [(n. docenti che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. docenti*100]	-	<10 >25	10-25
	4. Tasso ore formatori provenienti da imprese di altre Regioni/Stati [(n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro*100]	-	<15 >25	15-25
	5. Tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altre Regioni/Stati (n. ore docenti provenienti da istituzioni formative che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni/n. ore docenti provenienti da istituzioni formative *100)	-	<5 >25	5-25



## Note esplicative

### I pesi

Si è ritenuto di aumentare i pesi relativi agli indicatori *Occupabilità (da 30 a 40)* e *Reti interregionali (da 5 a 10)* e di diminuire quelli degli indicatori *Professionalizzazione/permanenza in impresa (da 25 a 15)* e *Partecipazione attiva (da 15 a 10)*.

Inoltre sono stati modificati i pesi di tutte le articolazioni ricomprese negli indicatori *Attrattività, Occupabilità e Professionalizzazione/permanenza in impresa*; si è anche aumentato il peso, all'interno dell'indicatore *Partecipazione attiva*, dell'articolazione *Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca* diminuendo di conseguenza quello dell'articolazione *N. docenti da mondo lavoro*<sup>10</sup> (tab.1).

### I valori soglia

Sono stati definiti i valori soglia per le nuove articolazioni introdotte nello schema (*n. diplomati e occupati a 12 mesi*); si è innalzato il valore della soglia di sufficienza per le articolazioni *Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca* e *N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere*; inoltre, sempre sulla base dell'indicazione del Tavolo di "correlare il numero dei docenti provenienti dal mondo del lavoro alle ore di docenza effettivamente svolte", si è scelto di calcolare il punteggio delle articolazioni *Ore docenti da mondo lavoro* e *N. docenti da mondo lavoro* nello stesso modo: in entrambi i casi viene attribuito all'articolazione un punteggio uguale a zero in corrispondenza di un risultato inferiore a 50 (tab.2).

## Modifiche indicatore per indicatore.

### Attrattività

- L'indicatore *Attrattività* viene azzerato quando *il numero di ammessi al percorso è inferiore a 20*. Finora l'indicatore veniva azzerato quando era inferiore a 20 il *N. di soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione*. Nell'art.3, all. C, del DPCM 25/01/2008 si legge "numero minimo di allievi per corso: 20", il dettato normativo è stato interpretato ritenendo che il numero di allievi per corso fosse da riferirsi al *numero degli ammessi al corso* e non al *numero dei soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione*, e che quindi la soglia minima di 20 allievi

---

<sup>10</sup> Cfr. Documenti TTNP.



dovesse essere riferita agli ammessi al corso. Il numero di ammessi al corso non è inserito come una nuova articolazione ma come criterio di azzeramento dell'indicatore.

- *Tasso di idonei non ammessi su idonei* – è stata modificata l'etichetta *Tasso ammessi su idonei*.
- *N. diplomati* - nuova articolazione. Valori soglia: fascia gialla <17, fascia verde  $\geq 17$ <sup>11</sup>.

### Occupabilità \*

- *Rilevazione a 6 mesi* – l'articolazione è stata eliminata.
- *Rilevazione a 12 mesi* – è modificata la modalità di calcolo del risultato dell'articolazione ( tab. 3).
- *Occupati a 12 mesi* – nuova articolazione. Valori soglia: fascia gialla <15, fascia verde  $\geq 15$ .

Il valore di 15 come soglia di sufficienza per gli occupati a 12 mesi è stato individuato prendendo in considerazione le informazioni inserite in Banca Dati relative al numero di occupati (*coerenti e non coerenti*) nei percorsi validati. In media i percorsi validati avrebbero ottenuto un risultato di 12,4 nell'articolazione *Occupati a 12 mesi*. Nell'ottica di aumentare il numero degli occupati si è deciso di innalzare tale soglia a 15.

Il "valore di occupazione" delle articolazioni *Rilevazione a 12 mesi* e *Occupati a 12 mesi* si calcola sommando il punteggio assegnato a ciascun diplomato secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Tab. 3 – Sistema di punteggio per assegnare il "valore di occupazione" per le articolazioni *Rilevazione a 12 mesi* e *Occupati a 12 mesi*

		<b>Tempo indeterminato o lavoro autonomo in regime ordinario</b>	<b>Tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato</b>	<b>Isritto/a a un percorso universitario</b>	<b>Non iscritto/a a un percorso universitario</b>
occupato	coerente	1	0.8		
	non coerente	0.3	0.2		

<sup>11</sup> La media dei diplomati sulla base dei dati forniti in Banca dati nei percorsi validati 17,4.

**"Il dato riferito alla occupazione sarà oggetto di verifiche attraverso gli strumenti informatici disponibili compresa la modalità utilizzata nell'ambito del sistema RAV"**



non occupato		0.2	0
--------------	--	-----	---

### Professionalizzazione/permanenza in impresa

- L'indicatore *Professionalizzazione/permanenza in impresa* viene azzerato quando le ore di tirocinio sono inferiori al 30% delle ore complessive del corso.
- *Coerenza Ateco/ambito figura* – l'articolazione è stata eliminata.

### Partecipazione attiva

- L'indicatore *Partecipazione attiva* viene azzerato quando sia il risultato dell'articolazione *ore docenti da mondo lavoro*, sia il risultato dell'articolazione *n. docenti provenienti dal mondo del lavoro* sono inferiori a 50.
- *Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca* - Valori soglia: fascia gialla <10, fascia verde >=10. Il valore di 10 come soglia di sufficienza per le *Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca* è stato individuato prendendo in considerazione la media delle ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca, sulla base dei dati forniti in Banca dati, che è di 190,8 (circa il 10% delle ore totali).

### Reti interregionali

- *N. medio di ore realizzate in imprese nazionali/estere* - Valori soglia: < 15 (giallo); >=15 (verde). Il valore di 15 come soglia di sufficienza è stato individuato prendendo prima come riferimento il tasso medio di ore nazionali/estere che è risultato essere in banca dati pari al 26.6%; ma dall'analisi dei dati si è notato che tale valore è fortemente influenzato da alti valori estremi; pertanto il valore del 15% è stato ritenuto un valore maggiormente plausibile di sufficienza ed è stato raggiunto dal 40% dei percorsi.



**In sintesi le modifiche apportate allo schema degli indicatori e articolazioni per azioni di intervento**

a. Individuazioni e modifica di alcuni valori soglia:

Proposta	Indicatore	Articolazione	N.
Individuazione di soglie di sufficienza	Attrattività	N. diplomati (art. 45 Legge n.107 del 13 Luglio 2015)	17 <sup>12</sup>
Individuazione di soglie di sufficienza	Occupabilità	Occupati a 12 mesi	15 <sup>13</sup>
Modifica dei valori soglia	Partecipazione attiva	Ore docenti da mondo lavoro	< 50 (rosso) > =50 (verde) <sup>14</sup>
Modifica dei valori soglia	Partecipazione attiva	Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca	< 10 (giallo) >=10 (verde) <sup>15</sup>
Modifica dei valori soglia	Reti interregionali	N. medio di ore realizzate in imprese nazionali/estere	< 15 (giallo) >=15 (verde) <sup>16</sup>

b. Introduzione di nuove articolazioni:

Indicatore	Articolazione
Attrattività	N. diplomati (Legge n. 107)
Occupabilità	Occupati a 12 mesi (Legge n. 107)

c. Annullamento, eliminazione di alcune articolazioni e/o indicatori:

Proposta	Indicatore	Note
Annullamento del punteggio dell'indicatore	Attrattività	Revisione del criterio di azzeramento: l'articolazione <i>n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione</i> non è più considerata ai fini dell'azzeramento. L'indicatore è azzerato quando il numero degli ammessi al percorso è inferiore a 20.
	Professionalizzazione/permanenza in impresa	L'indicatore è azzerato quando l'articolazione <i>Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive</i> è inferiore a 30.
	Partecipazione attiva	L'indicatore è azzerato quando sia il risultato dell'articolazione <i>"Ore docenti da mondo lavoro"</i> sia

<sup>12</sup> La media dei diplomati sulla base dei dati forniti in Banca dati nei percorsi validati 17,4.

<sup>13</sup> In base alle informazioni inserite in Banca dati nei percorsi validati il risultato medio di questa articolazione è pari a 12,4.

<sup>14</sup> Sulla base dell'indicazione del Tavolo di "correlare il numero dei docenti provenienti dal mondo del lavoro alle ore di docenza effettivamente svolte" si è scelto di calcolare il punteggio delle articolazioni *Ore docenti da mondo lavoro* e *N. docenti da mondo lavoro* nello stesso modo: in entrambi i casi viene attribuito all'articolazione un punteggio uguale a zero in corrispondenza di un risultato inferiore a 50.

<sup>15</sup> La media delle ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca, sulla base dei dati forniti in Banca dati è di 190,8 (circa il 10% delle ore totali).

<sup>16</sup> La soglia di sufficienza è stata innalzata dal 10 al 15%. Il valore del 15% è stato ritenuto un valore maggiormente plausibile di sufficienza ed è stato raggiunto dal 40% dei percorsi.





		il risultato dell'articolazione "N. docenti provenienti dal mondo del lavoro" sono inferiori a 50.
Eliminazione articolazione	Professionalizzazione/ permanenza in impresa	Si elimina l'articolazione <i>Coerenza Ateco/ambito figura</i> .
	Occupabilità	Si elimina l'articolazione <i>Rilevazione a 6 mesi</i> . <sup>17</sup>

d. Introduzione delle proposte del TTNP:

- o *Professionalizzazione Impresa*: coerenza dei Codici Ateco/ambito figura: articolazione neutralizzata.
- o *Occupabilità*: nell'allegato A, punto 5 b), Linee guida (D.M. 7 febbraio 2013) è definita quale rapporto fra occupati coerenti e iscritti al corso. Nell'allegato tecnico il rapporto è fra occupati coerenti e diplomati.
- o *Occupabilità*: è applicata una funzione che risponde ai valori soglia individuati nell'Allegato tecnico dell'Accordo (a 50).
- o *Attrattività*: è adottata la formula riferita al "successo formativo" [(n. diplomati\*1+ n. certificati\*0,3)/n. ammessi\*100], aderente alle Linee guida (D.I. 07/02/2013).
- o *Reti interregionali*: N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere: E' stata inserita la parte di testo mancante ("- 10", dovuto ad un refuso redazionale), nella funzione che trasforma in punteggio il risultato dell'articolazione "N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere".
- o Annullamento dell'indicatore per quei percorsi che non hanno tenuto conto delle indicazioni previste dal DPCM 25 gennaio 2008 e dal D.I. 7 febbraio 2013:
  - numero minimo di 20 studenti per percorso;
  - percentuale minima di ore di tirocinio pari al 30% delle ore complessive del corso;
  - percentuale dei docenti provenienti dal mondo del lavoro non inferiore al 50%.

e. Modifica della modalità di calcolo del risultato delle articolazioni

Indicatore	Articolazione
Occupabilità	Rilevazione a 12 mesi (somma del "valore di occupazione" di ciascun diplomato/n. diplomati*100)

f. Modifiche delle funzioni che trasformano il risultato in un punteggio di alcune articolazioni

Indicatore	Articolazione
Attrattività	N. diplomati

<sup>17</sup> Legge n. 107.

Occupabilità	Occupati a 12 mesi (somma del "valore di occupazione" di ciascun diplomato)
Partecipazione attiva	Ore docenti da mondo lavoro ( <i>ore docenti provenienti dal mondo del lavoro/ore totali docenti*100</i> )
	<i>Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca [(ore sviluppate in laboratori di imprese + ore sviluppate in laboratori di ricerca -escluso stage-)/ore totali (escluso stage)*100]</i>
Reti interregionali	N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere ( <i>somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni o all'estero/ore totali*100</i> )

